

COMUNE

DI

CASALEGGIO NOVARA

Regolamento
per
L'applicazione della tassa per lo smaltimento
Rifiuti solidi urbani interni

Approvato con deliberazione del C.C. n.59 del 02/12/1983
Modificato con D.C.C. n.13 del 24/02/1986

Titolo I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA.

Art.1 Istituzione della tassa

A far tempo dal 1° gennaio 1984 è istituita nel Comune di Casaleggio Novara la tassa per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica) dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi e secondo le norme contenute nella sezione II del D.P.R. n.915 del 10/09/1982. La sua applicazione è disciplinata dal seguente regolamento.

Art.2 Rifiuti solidi urbani interni

Costituiscono rifiuti solidi urbani interni:

- 1) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 3) i rifiuti di cui ai precedenti n.1 e 2 derivanti da locali che, adibiti ad attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi non abbiano specifiche caratteristiche strutturali e non siano destinati alla formazione, di regola, di rifiuti speciali, tossici o nocivi;
- 4) i residui provenienti da lavorazione industriale non sono mai assimilabili a quelli urbani, come si deduce dalla disposizione di cui all'art.2 comma 4 punto 1 del D.P.R. 10/09/1982 n.915;
- 5) i rifiuti prodotti negli ospedali, case di cura ed affini, provenienti da locali non destinati, di regola, alla assistenza sanitaria e quelli dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani solidi interni.

Art.3 Zone di applicazione

L'applicazione della tassa è limitata alle zone del territorio comunale in cui è istituito e svolto il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Con il manifesto annuale previsto dall'art.274 del T.U. per la F.L., approvato con R.D. 11/09/1931 n. 1175 e successive modificazioni, il Sindaco rende note le variazioni verificatesi nelle zone oggetto dei servizi o/e le diverse modalità di resa degli stessi.

Art.4 Soggetti passivi

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti; in caso di subaffitto la stessa è dovuta sempre dall'ultimo affittuario.

La tassa è applicata anche nelle aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi area scoperta a uso privato ove possano prodursi rifiuti purchè non costituisca accessorio o pertinenza dei locali già assoggettati a tassa ai sensi del comma precedente.

Art.5 Locali tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi Specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso L'esterno, qualunque sia la destinazione e l'uso.

Non sono tassabili i locali nei quali, per specifiche caratteristiche di struttura e per destinazione dichiarata in sede di Denuncia, si formano di regola rifiuti speciali e/o quelli tossici e/o nocivi.

Sono comunque da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali(camere, sale, cucine, ecc.) che accessori(ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.

Nel caso di più banchi di vendita adiacenti nella stessa area di mercato, si assume quale superficie tassabile il doppio di quella occupata, misurata al perimetro esterno, dal banco e dai propri accessori;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzante per tali attività, riconducibili a superfici tassabili nei limiti di quelle direttamente utilizzabili per l'esercizio delle attività, per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o della attività;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluso le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del 4° comma dell'art.2 del D.P.R. n.915/1982) delle caserme, stazioni, ecc. ;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate per le loro abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali

e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.) ed alle lavorazioni ed attività indicate, quando i rispettivi residui siano stati dichiarati assimilabili a quelli urbani.

Art.6 Aree tassabili

Sono tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi individuate, nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento delle attività in questione, in quelle abitualmente interdette al pubblico non interessato ad usufruire del servizio;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e dagli accessori fissi, compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici, punti di vendita, zona adibita a lavaggio di macchine, ecc.) e l'area scoperta visibilmente a servizio dell'impianto o degli impianti predetti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte adibite ad attività sportive, con esclusione di quelle di regola destinate all'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente al pubblico demanio, se adibita agli usi sopra indicati o ad altri usi privati, suscettibile di generare rifiuti solidi urbani interni.

Art.7 Locali ed aree destinate ad attività stagionali

Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, usati abitualmente per un periodo inferiore ai sette mesi l'anno, la taxa annuale è ridotta del 50%;

La dimostrazione della destinazione ad attività stagionale dovrà essere fornita dal contribuente mediante esibizione della licenza o comunque della specifica autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività stessa.

L'amministrazione provvede a verificare caso per caso se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza od autorizzazione.

Art.8 Locali ed aree non utilizzati

La taxa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati in via continuativa purchè siano predisposti all'utilizzo mediante arredamento, se trattasi di locali per abitazione, o coperti da autorizzazione amministrativa per i locali e le aree destinati ad attività diverse soggette ad autorizzazione.

Art.9 Deduzioni

Non si computano le superfici degli atri e scale comuni a più abitazioni, cortili, se scoperti o parzialmente coperti, compresi i portici, nonché qualsiasi altra area individuabile quale accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a taxa, ivi comprese le terrazze ed i balconi aventi accesso dall'interno di altro locale soggetto a taxa.

Nel caso di uso privato non esclusivo allo scoperto di area demaniale (per mostre, ponteggi recintati o non, tavolini da bar, ecc.) la superficie della stessa è conteggiata al 50%.

In ogni caso non vengono conteggiate le aree adibite a mera funzione ornamentale (aiuole, spazi verdi, ecc.).

Art.10 Esenzioni ed agevolazioni

Viene accordata l'esenzione:

- 1) agli edifici adibiti al culto, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- 2) ai locali adibiti ad uffici pubblici comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- 3) alle abitazioni occupate da persone che dichiarino espressamente di non avere redditi superiori a quelli del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (I.N.P.S.);
- 4) ai locali condotti dagli Istituti di Beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri necessari al funzionamento della istituzione superiori ad 1/4 della spesa annua stessa;
- 5) ai locali destinati alla raccolta ed al deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico;
- 6) ai locali destinati a cabine elettriche dell'ENEL.

Titolo II TARIFFE

Art.11 Tendenza al pareggio

La tariffa della taxa è fissata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In nessun caso il gettito complessivo può superare il costo predetto.

Art.12 Annualità

La taxa è annuale, fermo restando quanto disposto dal presente regolamento.

La taxa è dovuta anche se il servizio di raccolta viene interrotto provvisoriamente per motivi di forza maggiore.

Art.13 Determinazione tariffe

Il Consiglio Comunale delibera entro il 1° agosto di ogni anno, la tariffa da applicare nell'anno successivo, in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali o delle aree servite nonché dell'uso cui i medesimi sono destinati secondo la classificazione individuata al successivo articolo 16.

Qualora nel termine suddetto non venga adottata la nuova tariffa, si intende prorogata quella vigente.

Art.14 Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe

Nella deliberazione che fissa le tariffe annuali, dovrà essere dato atto del costo complessivo dei servizi di smaltimento sostenuto nell'anno antecedente, per tutte le fasi indicate all'art.1, di quello presunto riferito all'anno in corso e di quello preventivato per l'anno successivo.

I costi predetti sono depurati dei proventi provenienti dalle attività di recupero e/o di riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

Nel caso in cui il costo risultante dalla contabilità generale ricomprenda anche quelli dei servizi di smaltimento, intesi nelle fasi di cui all'art.1, relativi ai rifiuti solidi urbani esterni, è data esauriente indicazione dell'ammontare di questi costi e della loro detrazione dal totale.

Art.15 Determinazione costo dei servizi

Nella determinazione, sia in sede preventiva che consuntiva, del costo dei servizi si tiene conto di tutti gli oneri e, in particolare, di quelli : per il personale comunque adibito, anche a orario parziale o ad utilizzazione promiscua, compresi gli oneri riflessi; per l'acquisto di beni e servizi; per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per gli interessi relativi all'ammortamento dei mutui e per l'ammortamento patrimoniale degli immobili, degli impianti ed attrezzature fisse acquistate dal 1° gennaio 1984.

Art.16 Classificazione degli usi

Le categorie dei locali e delle aree soggette a tassazione sono individuate in base alle seguenti destinazioni:

- 1) abitazioni private;
- 2) uffici professionali e commerciali in genere, scuole di ogni ordine e grado, locali sede di enti pubblici, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica e sindacale, stazioni ferroviarie, banche ed istituti di credito, impianti sportivi coperti e non;
- 3) negozi in genere, aree adibite a banco di vendita all'aperto, supermercati, empori e grandi complessi commerciali, autorimesse ed aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento, distributori di carburante;
- 4) stabilimenti ed edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi) teatri cinematografici, sale da ballo anche all'aperto, ospedali, istituti di cura pubblici e privati (limitatamente alle superfici che non producono, di regola, rifiuti speciali);
- 5) alberghi, alberghi diurni, ristoranti e pensioni, caserme, case di riposo, sedi di collettività, circoli, sale da gioco, stabilimenti e cabine balneari;
- 6) campeggi.

Titolo III DECORRENZA E CESSAZIONE

Art.17 Decorrenza

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Art.18 Cessazione

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree tassate, purchè regolarmente denunciata e debitamente accertata, dà diritto ad abbuono proporzionale a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

Titolo IV DENUNCE

Art.19 Denunce

Le denunce, redatte sugli appositi moduli a stampa all'uopo predisposti dal Comune, devono essere presentate dai contribuenti direttamente o per mezzo di raccomandate con R.R. all'Ufficio delle Imposte e Tasse del Comune, nei termini e con gli effetti di cui gli articoli seguenti.

Art.20 Termini

La denuncia di nuova utenza deve essere presentata entro il 20 settembre successivo la data di inizio dell'uso dei locali: comporta la tassazione dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'uso.

La denuncia di variazione deve essere presentata entro il 20 settembre successivo alla intervenuta variazione.

La rettifica ha effetto dal 1 gennaio successivo.

Qualora essa comporti un aumento di tassazione, avrà decorrenza dal primo gennaio successivo a quello in cui la variazione è effettivamente intervenuta.

La denuncia di cessazione può essere presentata in qualsiasi momento. In ogni caso l'abbuono decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

Art.21 Altre denunce

Non sono valide agli effetti degli articoli precedenti le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento 2 dicembre 1929 n. 2732; sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Comunale Imposte e Tasse concernenti la cessazione di tutti i tributi comunali.

Art.22 Soprattasse per omissione di denuncia o infedeltà

Chiunque, avendone in aumento, non presenta termini le denunce di nuova utenza o di variazione in aumento, è soggetto ad una soprattassa pari al terzo dei tributi complessivamente dovuti per tutti gli anni per cui è stata accertata l'evasione.

Chiunque abbia presentato una denuncia infedele, in guisa da sottrarsi ad un quarto almeno della tassa dovuta, è soggetto ad una soprattassa pari ad un terzo della differenza tra il tributo effettivamente dovuto per l'anno e quello che sarebbe stato applicabile in base alla dichiarazione fatta. Quando l'accertamento o la rettifica sono definiti mediante accordo tra l'amministrazione ed il contribuente prima che sia intervenuta alcuna decisione dell'Intendenza di Finanza la soprattassa per omessa denuncia è commisurata al tributo dovuto in base all'accordo

ed è ridotta alla metà di quella che sarebbe stata applicabile a norma del 1° comma del presente articolo, mentre la soprattassa per infedele denuncia è annullata.

Titolo V ACCERTAMENTI E VERIFICHE, RISCOSSIONI

Art.23 Accertamento e riscossione

Per il procedimento relativo all'accertamento e riscossione della tassa troveranno applicazione le norme tutte di cui al Capo XIX del T.U.F.L. approvato con R.D. 14/09/1931 n.1175 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quelle concernenti il contenzioso.

Alla riscossione della tassa si provvederà, esclusivamente, mediante ruoli nominativi.

L'accertamento è eseguito mediante notifica in apposito avviso contenente tutti gli elementi atti ad individuare e riscontrare il tributo richiesto.

Art.24 Verifiche e riscontri

Ai fini degli accertamenti necessari all'applicazione della tassa il Comune può:

- a) accedere ai locali a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento con fotografia;
- b) richiedere copia delle scritture di locazione, dei contratti verbali di affitto e di planimetrie dei locali di cui lo stabile è costituito;
- c) richiedere ai proprietari dei fabbricati le indicazioni che ritenga necessario circa i locali ed i relativi inquilini;
- d) invitare i contribuenti ed i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire documenti e delucidazioni.

Art.25 Contenzioso

Il contenzioso è disciplinato dall'art.20 del D.P.R. 26/10/1972 n.638. Pertanto contro gli atti di accertamento d'ufficio il contribuente può ricorrere all'Intendenza di Finanza in prima istanza ed al Ministero delle Finanze in seconda istanza, entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'accertamento o della decisione del ricorso.

Contro le risultanze dei ruoli si può ricorrere al Prefetto entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione a norma dell'art.288 del T.U.F.L. 14/09/1931 n.1175, e successive modificazioni ed integrazioni. I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.

Art.26 Iscrizioni a ruolo per gli anni pregressi

In caso di accertamento d'ufficio può essere iscritta a ruolo la tassa relativa all'esercizio in corso ed ai due esercizi precedenti all'accertamento, ai sensi dell'art.290 T.U.L.C.P., nonché le relative soprattasse, se dovute, con aggiunta degli interessi ai sensi delle norme vigenti.

Titolo VI SANZIONI

Art.27 Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni del T.U.F.L. riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono punite a norma dell'art.296 del T.U.F.L. 14/09/1931 n.1175, modificato dall'art.56 della legge 02/07/1952 n.703. La Misura della sanzione amministrativa, da applicare in sostituzione dell'ammenda di cui al citato art.296 del T.U.F.L., va da un minimo di £ 5.000 ad un massimo di £ 250.000, giusta il disposto dell'art.113 della legge 24/11/1981, n.689.